

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 49 del 04/11/2025

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: UFFICI: IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)
Favorevole

F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole

F.to

Il responsabile del settore

F.to Dario Chiavarino

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 04/11/2025 al 19/11/2025 al n. 144 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Simona Magalotti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00118 del 29.07.2025, l'arch. Stefano Bigiotti è stato nominato, ai sensi art. 9, comma 3L.R. n. 4/2024, Commissario Liquidatore della I Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

Visto che con Decreto prot. n. 785 del 10.09.2025 del Commissario Liquidatore è stato nominato il Responsabile del Servizio Amministrativo fino al 31-12-2025;

Richiamata:

- la Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale n. 09 del 30/12/2024 di approvazione dello schema del Dup Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale n. 10 del 30/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Visto che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture obbligatorie per il funzionamento degli uffici della Comunità Montana, non suscettibili di frazionamento;

Viste le seguenti fatture inviate da Pitsoft sas di Fortunati Elisa & C. con sede in Via Berlinguer 56I 58017 Pitigliano (GR) P.IVA 01503430358, per servizi di realizzazione nuovo sito internet necessari al funzionamento della sede comunitaria:

- ✓ Fatt. n. FATTPA50_24 del 16/12/2024 pari ad € 3.050,00 di cui € 2.500,00 imponibile ed € 550,00 IVA 22%;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che è stato acquisito il DURC della suddetta società n. prot. INAIL_50399175 e che lo stesso risulta regolare - scadenza validità 25/12/2025;

Visti

il D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 118/2011 e ss. mm.ii.;
la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunitario;

D E T E R M I N A

- 1) di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare in favore di Pitsoft sas di Fortunati Elisa & C. con sede in Via Berlinguer 56I 58017 Pitigliano (GR) P.IVA 01503430358, la seguente fattura inerente per servizi di realizzazione nuovo sito internet necessari al funzionamento della sede comunitaria:
 - ✓ Fatt. n. FATTPA50_24 del 16/12/2024 pari ad € 3.050,00 di cui € 2.500,00 imponibile ed € 550,00 IVA 22%;
- 3) Di imputare la somma complessiva di € 3.050,00 come segue:
 - € 892,62 cap. 10130301-1 a valere sul bilancio 2023;

- € 638,96 cap. 10130301-1 a valere sul bilancio 2024;
- € 210,16 cap. 10130302 a valere sul bilancio 2024;
- € 477,74 cap. 10130302 a valere sul bilancio 2024;
- € 830,52 cap. 10130302 a valere sul bilancio 2025;

4) Di demandare al Sett. Area Finanziaria gli adempimenti conseguenti.

ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990): Dott. Dario Chiavarino;

RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;

[X]non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
